

REGOLAMENTO DEL MERCATINO STORICO DEGLI HOBBISTI
“CHI CERCA TROVA COSE D’ALTRI TEMPI”
DI PIEVE DI CENTO

Sommario

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Luogo, giornate e orari di svolgimento
- Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino
- Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5 – Requisiti e adempimenti per la partecipazione
- Art. 6 – Assegnazione degli spazi
- Art. 7 – Utilizzo dei posteggi
- Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 114/98, della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.

2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del mercatino storico con hobbisti del Comune di Pieve di Cento, denominato “Chi cerca trova Cose d’altri tempi”, così come definito all’art. 6 comma 1, lett. c-ter, della L.R. 12/99.

3. Nell’ambito del mercatino storico con hobbisti è ammessa l’esposizione, lo scambio e la vendita di:

- a) cose vecchie, usate;
- b) articoli di modernariato e collezionismo;
- c) prodotti di antiquariato.

4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) economicità: il mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un’offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
- b) animazione e valorizzazione del territorio: il mercatino rappresenta un’occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza la città, concorre alla frequentazione del centro cittadino e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate.

Art. 2 –Luogo, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercatino si svolge nel centro storico di Pieve di Cento, in via Matteotti, via Garibaldi, via G.B. Melloni, Piazza A. Costa, via Gramsci, Via Luciano Campanini, via Marconi, via Santissima Trinità, via Rizzoli ogni quarta domenica del mese.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni, è stabilito, con apposita ordinanza del Sindaco:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta;
 - c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci;
 - d) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare devono presentarsi per l'assegnazione del posteggio;
 - e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio;
 - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercatino;
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati. Quando si verifichino intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata del mercatino viene considerata nulla.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercatino

1. Il mercatino si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento, nella quale sono evidenziati in particolare l'area destinata al mercatino con hobbisti, il numero progressivo, la dimensione e la collocazione dei posteggi.
2. L'eventuale ampliamento dell'area destinata al mercatino, il numero complessivo dei posteggi, le loro dimensioni, la loro numerazione e dislocazione possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino storico con hobbisti:
 - a) gli hobbisti, così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono e espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.
 - b) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999

2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenne, in possesso del tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis, commi 3 e 5, della L.R. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare al mercatino storico con hobbisti, gli hobbisti devono possedere:
 - a) i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e successive modificazioni;
 - b) il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive o al Comune di residenza, secondo il rispettivo conferimento di competenze, oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per gli hobbisti residenti in altra Regione.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
 - e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Come previsto all'art. 2, comma 3, quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene considerata nulla; qualora si decida in tal senso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
4. Gli hobbisti ammessi a partecipare al mercatino devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti avviene in modo da garantire il criterio di rotazione di cui all'art. 7 bis comma 8, della L.R. 12/1999, mediante sorteggio, ad ogni edizione mensile, senza riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, ferma restando la priorità alla partecipazione di eventuali hobbisti esclusi nella precedente edizione a causa dell'esaurimento dei posteggi disponibili.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli operatori muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche avviene secondo quanto stabilito dalla Regione e dal vigente Regolamento dell'Unione Reno Galliera per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche di fiere e mercati settimanali.

Art. 7 – Utilizzo dei posteggi

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) pagamento degli oneri per l'occupazione di suolo pubblico o del contributo per le attività di ricezione, sistemazione, assistenza agli hobbisti ed iniziative di valorizzazione del mercatino, svolte dal soggetto gestore;
 - b) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese;
 - c) obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata;
 - d) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - e) divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
 - f) divieto di accensione fuochi;
 - g) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
 - h) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
 - i) obbligo di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - j) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
 - k) obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile al pubblico e agli organi addetti al controllo, il tesserino di hobbista e l'elenco delle merci in esposizione; gli operatori muniti di autorizzazione al commercio in area pubblica devono esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati dei controlli.

Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia può affidare a soggetti esterni e/o ad Associazioni senza finalità di lucro, regolarmente iscritte nel registro del Comune, dell'Unione Reno Galliera o della Regione ed operanti a livello locale la gestione del mercatino e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.

2. In caso di affidamento della gestione del mercatino, il soggetto gestore è da intendersi incaricato di pubblico servizio, per cui le modalità operative per il controllo e la vidimazione dei tesserini degli hobbisti che partecipano al mercatino sono stabilite come segue:

- a) la vidimazione è eseguita da personale del soggetto affidatario che agisce in tal senso quale incaricata di pubblico servizio, sotto la supervisione della Polizia Locale;
- b) la Polizia Locale effettua controlli a campione sul rispetto di quanto previsto dall'art. 7 bis della L.R.12/1999.

Art. 9 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione e l'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. La vendita di prodotti non appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento è punita con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs.114/98 ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

3. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee allo scopo costituisce violazione dell'art. 14 del D.lgs 114/1998, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 7, della L.R. 12/1999, ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs.114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

4. Le seguenti violazioni attuate dagli hobbisti alle norme indicate nel presente Regolamento (art. 5, commi 2 e 4, nonché art. 7, comma 1, lett. m) sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 12, della L.R. 12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:

- a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza;
- b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione;
- c) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione incompleto o non veritiero;
- d) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00;
- e) l'assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo il caso di sostituzione temporanea.

5. Il mancato pagamento dei tributi locali, oneri, contributi o di altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate/edizioni del mercatino fino al pagamento di quanto dovuto.

6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista specifica sanzione da normativa sovraordinata o da altri Regolamenti comunali o dell'Unione Reno Galliera, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00.

7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna dell'elenco dei mercatino storici con hobbisti.

2. Le norme del presente Regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni mentre, per quanto riguarda l'attività dei titolari di autorizzazione al commercio in area pubblica, si applica il vigente Regolamento dell'Unione Reno Galliera per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente Regolamentazione del mercatino, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del

13/5/1995 istitutiva del mercato “Chi cerca trova”, la n. 66 del 29/9/2005, istitutiva dell’esposizione di cose usate “Cose d’altri tempi” e la n. 55 del 25/09/2019, con il quale è stato approvato il primo Regolamento del mercatino storico degli hobbisti “Cose d’altri tempi”, disapplicate le eventuali disposizioni in materia, in contrasto con il presente.

Mercatino storico degli hobbisti di Pieve di Cento

Denominato

“Chi cerca trova Cose d’altri tempi”

Caratteristiche:

- a) classificazione: mercatino storico degli hobbisti
- b) svolgimento: quarta domenica di ogni mese dell’anno
- c) ubicazione: Pieve di Cento – in via Matteotti, via Garibaldi, via G.B. Melloni, Piazza A. Costa, via Gramsci, Via Luciano Campanini, via Marconi, via Santissima Trinità, via Rizzoli;
- d) totale posteggi: n. 287, di cui dal n. 226 al n. 287, riservati a titolari di autorizzazione al commercio in area pubblica di beni usati, di modernariato, di antiquariato, per collezionismo;
- e) dimensione dei posteggi: mt 6 x 2
- f) Merceologia esclusiva: cose vecchie, usate, modernariato, antiquariato, collezionismo.

LEGENDA

HOBBISTI (COLORE BLU) DAL N° 1 AL N° 225

AMBULANTI (COLORE VERDE) DAL N° 226 AL N° 287

**MERCATINO STORICO DEGLI HOBBISTI
"CHI CERCA TROVA COSE D'ALTRI TEMPI"
DI PIEVE DI CENTO**